

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 2186 del 2 agosto 2017

Rigetto dell'istanza per la concessione del contributo per la ricostruzione post-sisma presentata, ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., da **SOCIETA' AGRICOLA GABRIELLI ANTONIO DI GABRIELLI ARDUINO, GABRIELE E PAOLO S.S** ed acquisita con protocollo **CR-18484-2017** del **25/05/2017**

Visto il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della Legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamati, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto decreto legge;

Viste:

- l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 64/2012, 74/2012, 15/2013, 42/2013, 113/2013, 3/2014, 28/2014, 70/2014, 71/2014, 81/2014, 16/2015, 31/2015, 36/2015, 56/2015, 15/2016, 25/2016, 36/2016, 42/2016, 53/2016, 59/2016 e 02/2017;
- l'Ordinanza n. 65 del 29 ottobre 2012 recante "Acquisizione di servizi per la realizzazione delle procedure informatiche relative all'Ordinanza n. 57/2012" che autorizza la creazione di un sistema informativo idoneo alla compilazione e alla gestione delle domande di contributo, a favore di beneficiari che abbiano subito danni dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in riferimento ad attività produttive, di cui all'Ordinanza commissariale n. 57/2012 denominato "SFINGE";
- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 recante "Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII, previsto all'articolo 3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 83/2014, 5/2015, 02/2016, 35/2016, 47/2016 e 48/2016;
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 recante "Istituzione dei nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto Incaricato dell'Istruttoria) previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii." e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 58/2013, 44/2014, 56/2014, 83/2014, 5/2015, 6/2015, 28/2015 e 32/2015;

- l'Ordinanza n. 76 del 3 luglio 2013 recante "Acquisizione di servizi complementari per la realizzazione delle procedure informatiche relative alle ordinanze per le attività produttive danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012: affidamento di servizi complementari mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara in deroga alle condizioni stabilite dall'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti nell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza nn. 84/2014, 64/2015 e 40/2016;
- l'Ordinanza n. 106 del 16 settembre 2013 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna";
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 70/2014 e 71/2014;
- il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante "Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata";
- il Decreto del Commissario Delegato n. 2574 del 23 dicembre 2014 integrativo del DCR n. 786 del 21 agosto 2013 "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n.8 del 23 febbraio 2015 recante "Proroga dei termini per le domande di contributo delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE"
- il Decreto n. 836 dell'08 maggio 2015 "Approvazione delle linee guida sui controlli riguardanti i progetti delle strutture e le costruzioni ad uso abitativo (MUDE) ed ad uso produttivo (SFINGE) nella ricostruzione post sisma 2012";
- l'Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante "Modifica all'Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 "Criteri e modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli

eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50;

- l'Ordinanza n. 30 dell'11 Maggio 2016 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica, di supporto agli enti locali e di monitoraggio, informazione e trasparenza";
- la comunicazione a firma del Commissario delegato, protocollo n. CR/2016/48939 del 15 settembre 2016, con la quale "si autorizza la conclusione del procedimento per l'ammissione a contributo delle domande depositate ai sensi dell'Art.8 comma 1 dell'Ordinanza n. 56/2015 e ai sensi dell'Art.2 comma 1 dell'Ordinanza n. 25/2016, senza attendere che siano terminate le procedure per la valutazione delle domande presentate a seguito di conferma intervenuta tempestivamente nel termine del 30 giugno 2015";
- l'Ordinanza n. 1 del 27 Gennaio 2017 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna.";

Viste altresì:

- la Convenzione sottoscritta in data 11 settembre 2013 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2013/691);
- la Convenzione sottoscritta in data 30 settembre 2013 tra il Commissario delegato e il Presidente di Ervet SpA;
- l'Atto integrativo sottoscritto in data 24 dicembre 2014 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2014/603);
- la Convenzione sottoscritta in data 05 febbraio 2016 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia S.p.A. (RPI/2016/30);

Visto l'articolo 1, comma 366, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha modificato l'Articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) del Decreto Legge 74, possono essere concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'Articolo 3-bis;

Preso atto della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, coordinata con le modifiche introdotte dall'addendum 23 luglio 2013 e dall'addendum 16 maggio 2014.

Richiamato in particolare il paragrafo 9 delle "Linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 ai sensi

dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012", approvate con l'ordinanza n. 74/2012 e ss.mm.ii., che disciplina le modalità di presentazione delle domande di contributo;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Richiamati in particolare:

- l'art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- l'articolo 2, comma 2 e comma 13 della sopra citata ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii., che prevedono le tipologie di interventi finanziabili ai fini della ricostruzione post-sisma 2012;

Dato atto:

- che tutti gli atti, i documenti prodotti e acquisiti in fase d'istruttoria, costituenti il fascicolo elettronico, sono presenti e protocollati sul sistema informativo "SFINGE", secondo quanto previsto nelle linee guida parte integrante e sostanziale dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.;
- che è possibile accedere al fascicolo elettronico, inviando formale richiesta **motivata**, ai sensi del Capo V "Accesso ai documenti amministrativi" della legge n. 241/90, attraverso il sistema informativo "SFINGE" nella sezione "Richiesta stato pratiche (accesso agli atti)";
- che è possibile ottenere copia dell'estratto specifico del verbale (atto riferito a più beneficiari), compilando il modello "Richiesta di accesso ai documenti amministrativi" da richiedere all'indirizzo e-mail agriterremoto@regione.emilia-romagna.it;

Preso atto:

- che in data **25/05/2017** è stata validata sul sistema informativo "SFINGE" la domanda protocollo **CR-18484-2017** presentata da **SOCIETA' AGRICOLA GABRIELLI ANTONIO DI GABRIELLI ARDUINO, GABRIELE E PAOLO S.S.**, con sede legale Medolla (MO), via Campana, n° 20 - C.F. e P. IVA.: 02764850364;
- che Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., di seguito denominata Invitalia S.p.A, ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., ha istruito la suddetta domanda, predisponendo l'esito istruttorio;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito istruttorio ha proposto, per gli interventi richiesti, la non ammissione a contributo, con la seguente motivazione riportata nella "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Proposta di delibera", come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.):

- visti e valutati tutti gli elementi del fascicolo istruttorio;
- rilevato che:
 - la documentazione presentata risulta essere identica a quella presentata unitamente alla domanda iniziale avente CR-32354-2015, tranne che per la perizia giurata ridimensionata solo sugli immobili non ammessi a contributo in precedenza, senza aggiornamento alcuno;
 - le informazioni sullo stato di fatto e quelle sullo stato di progetto risultano coincidenti con quelle già oggetto di istruttoria con la domanda precedente sopra citata;
 - gli unici due nuovi documenti riguardano osservazioni sull'attività aziendale e le dimostrazione dei danni sugli immobili;
- effettuato il sopralluogo nei siti aziendali descritti;

SI PROPONE:

LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n. 1 (n. 1 in domanda) con le seguenti motivazioni:

- la perizia non descrive in modo esauriente, con idonea documentazione tecnica e fotografica, l'entità del danno richiesto. L'immobile quindi non può essere considerato come un'unica unità strutturale, ma può essere suddiviso nel corpo centrale in calcestruzzo e nei due aggregati in muratura. I danni sono solo nelle parti in muratura in adiacenza al capannone in c.a. Inoltre, anche a seguito del sopralluogo tenutosi in data 02/03/2017, non si è avuto riscontro di danni da sisma sull'unità strutturale in calcestruzzo. I danni sono solo nelle parti in muratura in adiacenza al capannone in c.a.

Considerato che il riconoscimento dei contributi è subordinato all' *"accertamento dei danni provocati dagli eventi sismici"* che *"deve essere comprovato e documentato mediante la presentazione di perizia giurata"*, come da art. 2 comma 3 della presente Ordinanza, la documentazione fotografica fornita non è sufficiente a comprovare il danno dichiarato. Si precisa che nell'allegato 2 dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii. viene esplicitato che *"con il termine di danno strutturale da sisma s'intende la presenza di uno stato deformativo e/o di uno stato fessurativo e/o di spostamenti relativi residui riguardanti gli elementi strutturali principali e secondari e gli elementi non strutturali quali tamponamenti e tramezzature pesanti causati dall'azione sismica, che hanno comportato una riduzione del livello di sicurezza."*

Inoltre, anche a seguito del sopralluogo tenutosi in data 02/03/2017, non si è avuto riscontro di danni da sisma sull'unità strutturale in calcestruzzo.

Si ritiene tuttalpiù riscontrato un danno lieve alle murature di tamponamento perimetrali, tale comunque da non ridurre il livello di sicurezza della costruzione.

Considerando che gli unici danni presenti sulle unità strutturali in muratura e che l'immobile è stato considerato come unica unità strutturale, si ritiene che il materiale fornito non sia sufficiente per una valutazione chiara e oggettiva della tipologia di danno dichiarata. Non è dimostrato che l'unico danno visibile nel corpo in calcestruzzo sia causato dal sisma.

Nella documentazione fornita si può leggere inoltre che (rif. file: *"27096-osservazioni-su-livello-operativo.pdf"*):

"Nel caso di specie è del tutto evidente che una verifica di calcolo deve essere svolta considerando l'intero edificio che presenta forma piano-altimetrica regolare."

Tale verifica è però assente nella relazione di calcolo.

Si riporta un estratto della relazione di calcolo (rif. file: *"27096-edificio-stalla-vitelli-relazione-di-calcolo.pdf"*).

"Le strutture di fondazione sono verosimilmente costituite da plinti isolati di tipo "a bicchiere" nei quali sono inseriti i pilastri, mentre risultano nastriformi sotto le pareti in muratura dei due fabbricati che insistono su una testata del fabbricato principale."

[...]

Le verifiche condotte riguarderanno il confronto tra lo stato di fatto e di progetto prevedendo la modellazione sia della stalla

prefabbricata che dei fabbricati in muratura.

[...]

Nella relazione di calcolo è assente la quantificazione del livello di sicurezza iniziale del fabbricato. Infatti viene riportato che (rif. file: "27096-edificio-stalla-vitelli-relazione-di-calcolo.pdf"):

"Dalla analisi condotta sullo stato di fatto del fabbricato non è stato possibile definire con esattezza l'azione sismica massima in grado di sopportare la struttura.

Vista l'epoca in cui è stato realizzato il fabbricato si può ritenere che questo sia in grado di resistere ai soli carichi statici, ma non alle azioni sismiche. La conformazione strutturale del fabbricato ha comunque permesso di resistere, anche se in forma molto limitata, alle azioni dinamiche indotte dal terremoto del maggio 2012.

Dalla modellazione è stata riscontrata un'elevata vulnerabilità del fabbricato alle azioni orizzontali nella direzione perpendicolare ai telai in c.a., dimostrato anche dai danni generati dagli eventi sismici occorsi sui due fabbricati in muratura posti sulla testata dello stesso per effetto del martellamento.

Pertanto dall'analisi condotta si può ritenere che il fabbricato non sia in grado di sopportare un'azione maggiore del 30% dell'azione sismica del sito."

Si ritiene che il materiale fornito non sia sufficiente per una valutazione chiara e oggettiva della tipologia di danno dichiarata.

La perizia non descrive in modo esauriente, con idonea documentazione tecnica e fotografica, l'entità del danno richiesto.

LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n. 2 (n. 2 in domanda) con le seguenti motivazioni:

- mancata dimostrazione del razionale utilizzo produttivo dello stesso alla data del sisma in rapporto alla realtà aziendale dell'impresa richiedente, requisito cardine per beneficiare della concessione dei contributi. Sorgono difficoltà nell'identificazione dell'immobile come deposito di macchinari agricoli al piano terra e di attrezzatura minuta al piano primo. Dalla documentazione fornita si evince la presenza diffusa di materiale in disuso, non compatibile con la razionale attività produttiva agricola. Inoltre il layout fornito appare discordante con la documentazione fotografica.

Inoltre, anche a seguito del sopralluogo tenutosi in data 02/03/2017, non si è avuto riscontro dell'utilizzo dichiarato: infatti dalle fotografie a seguire si rileva la presenza di materiale vario contrastante con l'attività aziendale in essere ed in particolare contrastante con la descrizione dell'immobile ad uso deposito. Ad esempio, all'interno, ora come allora, sono presenti vari capi, oltre che altro animali da cortile.

Si precisa inoltre che il nuovo progetto, seppur di miglioramento sismico, non risulta congruo con la fruibilità degli spazi interni necessari allo svolgimento delle attività produttive aziendali agricole dichiarate, infatti analizzando la tavola comparativa degli interventi si evincono delle nuove costruzioni di setti murari non compatibili con la destinazione d'uso prevista. Il layout produttivo post intervento, nonché la conformazione dell'edificio (caratterizzazione dei prospetti, dimensionamento degli ambienti, destinazioni d'uso interne, disposizione su due livelli) non consentono di riconoscerne una razionale funzionalità.

Il fabbricato, ad uso deposito, è inserito in una azienda ove sono presenti altri fabbricati a destinazione deposito attrezzi e materiali agricoli di dimensioni rilevanti rispetto alle necessità operative e di stoccaggio aziendali. Tale condizione determina una valutazione del fabbricato in sovradimensione rispetto alle razionali necessità aziendali e quindi non è considerabile come necessario alla ripresa ed alla piena funzionalità dell'attività agricola preesistente alla data del sisma (art.2 comma 1 e 2).

Pertanto non si ravvisa la necessità di detto immobile al riavvio dell'attività produttiva aziendale come previsto da art. 2 comma 1 e 2, determinante sovra compensazione rispetto ai danni subiti dall'impresa, come da comunicazione CE n. SA.35482 (2012/N).

LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n. 3 (n. 3 e n.4 in domanda) con le seguenti motivazioni:

- mancata dimostrazione del razionale utilizzo produttivo dello stesso alla data del sisma in rapporto alla realtà aziendale dell'impresa richiedente, requisito cardine per beneficiare della concessione dei contributi. Sorgono difficoltà nell'identificazione dell'immobile come deposito di attrezzatura minuta, ricambio e spogliatoio. Dalla documentazione fornita si evince la presenza diffusa di materiale in disuso, non compatibile con la razionale attività produttiva agricola. L'immobile risulta

in stato di abbandono come il materiale ivi contenuto, mentre la restante parte è adibita a pollaio, contrariamente a quanto dichiarato, cioè deposito di attrezzatura minuta. All'interno del deposito che verrà demolito per concorrere alla realizzazione del garage non si rileva la presenza di rimorchi e/o zappatrice, ma sono presenti due automobili non ad uso produttivo agricolo.

Inoltre, anche a seguito del sopralluogo tenutosi in data 02/03/2017, non si è avuto riscontro dell'utilizzo dichiarato: infatti l'immobile risulta in stato di abbandono come il materiale ivi contenuto, mentre la restante parte è adibita a pollaio, contrariamente a quanto dichiarato, cioè deposito di attrezzatura minuta.

Il progetto, seppur di miglioramento sismico, è stato valutato incongruo rispetto all'attività esercitata dall'azienda agricola. Il layout produttivo post intervento, nonché la conformazione dell'edificio (caratterizzazione dei prospetti, dimensionamento degli ambienti, destinazioni d'uso interne, disposizione su due livelli) non consentono di riconoscerne una razionale funzionalità. In definitiva, il progetto mal si coniuga con le esigenze dell'agricoltura moderna.

Il fabbricato è inserito in un sito aziendale ove sono presenti altri fabbricati a destinazione deposito attrezzi e materiali agricoli di dimensioni rilevanti rispetto alle necessità operative e di stoccaggio aziendali. Tale condizione determina una valutazione del fabbricato in sovradimensione rispetto alle razionali necessità aziendali: il ripristino dell'immobile richiesto, quindi, non è considerabile come necessario alla ripresa ed alla piena funzionalità dell'attività agricola preesistente alla data del sisma (art.2 comma 1 e 2).

Pertanto non si ravvisa la necessità di detto immobile al riavvio dell'attività produttiva aziendale come previsto da art. 2 comma 1 e 2, determinante sovra compensazione rispetto ai danni subiti dall'impresa, come da comunicazione CE n. SA.35482 (2012/N).

Infine dall'esame della documentazione integrata a seguito del sopralluogo si evince che i terreni attigui all'immobile fanno parte di altra azienda.

LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n. 4 (n. 4 e n. 5 in domanda) con le seguenti motivazioni:

- mancata dimostrazione del razionale utilizzo produttivo dello stesso alla data del sisma in rapporto alla realtà aziendale dell'impresa richiedente, requisito cardine per beneficiare della concessione dei contributi. Sorgono difficoltà nell'identificazione dell'immobile come deposito di attrezzatura minuta, ricambio e spogliatoio. Dalla documentazione fornita si evince la presenza diffusa di materiale in disuso, non compatibile con la razionale attività produttiva agricola. L'immobile risulta in stato di abbandono come il materiale ivi contenuto, mentre la restante parte è adibita a pollaio, contrariamente a quanto dichiarato, cioè deposito di attrezzatura minuta. All'interno del deposito che verrà demolito per concorrere alla realizzazione del garage non si rileva la presenza di rimorchi e/o zappatrice, ma sono presenti due automobili non ad uso produttivo agricolo.

Inoltre, anche a seguito del sopralluogo tenutosi in data 02/03/2017, non si è avuto riscontro dell'utilizzo dichiarato: infatti l'immobile risulta in stato di abbandono come il materiale ivi contenuto, mentre la restante parte è adibita a pollaio, contrariamente a quanto dichiarato, cioè deposito di attrezzatura minuta.

Il nuovo progetto non risulta congruo con la destinazione produttiva agricola.

Il fabbricato è inserito in un sito aziendale ove sono presenti altri fabbricati a destinazione deposito attrezzi e materiali agricoli di dimensioni rilevanti rispetto alle necessità operative e di stoccaggio aziendali. Tale condizione determina una valutazione del fabbricato in sovradimensione rispetto alle razionali necessità aziendali: il ripristino dell'immobile richiesto, quindi, non è considerabile come necessario alla ripresa ed alla piena funzionalità dell'attività agricola preesistente alla data del sisma (art.2 comma 1 e 2).

Pertanto non si ravvisa la necessità di detto immobile al riavvio dell'attività produttiva aziendale come previsto da art. 2 comma 1 e 2, determinante sovra compensazione rispetto ai danni subiti dall'impresa, come da comunicazione CE n. SA.35482 (2012/N).

Infine dall'esame della documentazione integrata a seguito del sopralluogo si evince che i terreni attigui all'immobile fanno parte di altra azienda.

Il richiedente sugli interventi non ammessi a contributo non può ripresentare domanda conformemente a quanto previsto dall'Ord. 57/2012 art. 13 bis.

- che si è proceduto, attraverso il sistema informativo "SFINGE", all'invio della comunicazione di preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90, contenente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza che si intendono integralmente richiamati;

Dato atto che al predetto preavviso di rigetto non è stato opposto rifiuto entro il termine previsto dal citato articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

Vista la "Scheda riepilogativa" quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento relativa agli esiti dell'istruttoria;

Ritenuto di procedere con il non accoglimento dell'istanza

DECRETA

- di **rigettare** la richiesta di contributo sugli immobili, riportato in “Scheda riepilogativa” all’interno della tabella intestata “Riepilogo degli interventi proposti”, presentata da SOCIETA' AGRICOLA GABRIELLI ANTONIO DI GABRIELLI ARDUINO, GABRIELE E PAOLO S.S., C.F. e P.IVA: 02764850364;
- di prendere atto dei motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di contributo sull’immobile contenuti nell’esito istruttorio allegato al preavviso di rigetto, che si intendono integralmente richiamati;
- di notificare il presente provvedimento attraverso il sistema informativo “SFINGE” al richiedente i contributi, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla notifica.

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)

SCHEDA RIEPILOGATIVA

4.	CR/2017	18484	SOCIETA' AGRICOLA GABRIELLI ANTONIO
----	---------	-------	-------------------------------------

CR-18484-2017_Società Agricola Gabrielli Antonio

Riepilogo degli interventi richiesti (riferimenti ex-ante):

ID. IMMOBILE come da domanda	COMUNE	FOGLIO	MAPPALE	Riferimento tabellare livello di danno DA PERIZIA	SUP richiesta a contributo (mq) ante - post	INDENNIZZO ASSICURATIVO	CONTRIBUTO RICHIESTO AL NETTO DI IVA	
n° 1	Medolla (MO)	27	102 sub 2	TAB. D – lettera C)	Ante: 653,84 Post: 649,74	€ 0,00	€ 152.998,56	
n° 2	Medolla (MO)	27	102 sub 1	TAB. B – lettera C) livello operativo "E2"	Ante: 92,85 + 592,01 = 684,86 Post: 580,94	€ 0,00	€ 439.068,80	
n° 3	Medolla (MO)	//	//	//	Ante: 0,00 Post: 112,11	€ 0,00	€ 134.682,00	
n° 4	Medolla (MO)	27	100	TAB. B – lettera A) livello operativo "E0"	Ante: 224,47 Post: 0,00	€ 0,00		
n° 5	Medolla (MO)	//	//	//	Ante: 0,00 Post: 78,87	€ 0,00		
TOTALE CONTRIBUTO RICHIESTO AL NETTO DI IVA								€ 726.749,36
TOTALE CONTRIBUTO RICHIESTO AL LORDO DI IVA AL 22%								€ 886.634,22

Riepilogo degli interventi proposti:

ID. IMMOBILE come da domanda	SUP ammessa (mq) ante - post	Destinazione d'uso	Riferimento tabellare livello di danno DA ISTRUTTORIA	Costo CONVENZIONALE al netto di IVA	Costo INTERVENTO al netto di IVA	CONTRIBUTO CONCESSO al netto di IVA e dell'indennizzo assicurativo
		Tipologia di intervento				CONTRIBUTO CONCESSO al lordo di 22% IVA forfettaria (se richiesta)
n° 1	Ante: 653,84 Post: 649,74	Stalla vitelli	Non valutabile	//	//	€ 0,00
		Miglioramento sismico				€ 0,00
n° 2	Ante: 0,00 Post: 0,00	Fienile in muratura	TAB. B – lettera C) livello operativo "E1"	//	//	€ 0,00
		Miglioramento sismico				€ 0,00
n° 3	Ante: 224,47 Post: 0,00	Basso comodo	TAB. B – lettera B) livello operativo "B-C"	//	//	€ 0,00
		Miglioramento sismico				€ 0,00
n° 5 ricostruzione da n° 4	Richiesta: 112,11 Ammissa: 0,00	Rimessa	TAB. B – lettera B) livello operativo "B-C"	//	//	€ 0,00
		Nuova costruzione				€ 0,00
GLI IMMOBILI NON SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO, PERTANTO L'INDENNIZZO È PARI A						€ 0,00
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO AL NETTO DI IVA						€ 0,00
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO AL LORDO DI IVA AL 22%						€ 0,00

PROPOSTA DI DELIBERA:

- visti e valutati tutti gli elementi del fascicolo istruttorio;
- rilevato che:
 - la documentazione presentata risulta essere identica a quella presentata unitamente alla domanda iniziale avente CR-32354-2015, tranne che per la perizia giurata ridimensionata solo sugli immobili non ammessi a contributo in precedenza, senza aggiornamento alcuno;
 - le informazioni sullo stato di fatto e quelle sullo stato di progetto risultano coincidenti con quelle già oggetto di istruttoria con la domanda precedente sopra citata;
 - gli unici due nuovi documenti riguardano osservazioni sull'attività aziendale e le dimostrazione dei danni sugli immobili;
- effettuato il sopralluogo nei siti aziendali descritti;

SI PROPONE:

LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n. 1 (n. 1 in domanda) con le seguenti motivazioni:

- la perizia non descrive in modo esauriente, con idonea documentazione tecnica e fotografica, l'entità del danno richiesto. L'immobile quindi non può essere considerato come un'unica unità strutturale, ma può essere suddiviso nel corpo centrale in calcestruzzo e nei due aggregati in muratura. I danni sono solo nelle parti in muratura in adiacenza al capannone in c.a. Inoltre, anche a seguito del sopralluogo tenutosi in data 02/03/2017, non si è avuto riscontro di danni da sisma sull'unità strutturale in calcestruzzo. I danni sono solo nelle parti in muratura in adiacenza al capannone in c.a.

Considerato che il riconoscimento dei contributi è subordinato all' "accertamento dei danni provocati dagli eventi sismici" che "deve essere comprovato e documentato mediante la presentazione di perizia giurata", come da art. 2 comma 3 della presente Ordinanza, la documentazione fotografica fornita non è sufficiente a comprovare il danno dichiarato. Si precisa che nell'allegato 2 dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii. viene esplicitato che "con il termine di danno strutturale da sisma s'intende la presenza di uno stato deformativo e/o di uno stato fessurativo e/o di spostamenti relativi residui riguardanti gli elementi strutturali principali e secondari e gli elementi non strutturali quali tamponamenti e tramezzature pesanti causati dall'azione sismica, che hanno comportato una riduzione del livello di sicurezza."

Inoltre, anche a seguito del sopralluogo tenutosi in data 02/03/2017, non si è avuto riscontro di danni da sisma sull'unità strutturale in calcestruzzo.

Si ritiene tuttalpiù riscontrato un danno lieve alle murature di tamponamento perimetrali, tale comunque da non ridurre il livello di sicurezza della costruzione.

Considerando che gli unici danni presenti sulle unità strutturali in muratura e che l'immobile è stato considerato come unica unità strutturale, si ritiene che il materiale fornito non sia sufficiente per una valutazione chiara e oggettiva della tipologia di danno dichiarata. Non è dimostrato che l'unico danno visibile nel corpo in calcestruzzo sia causato dal sisma.

Nella documentazione fornita si può leggere inoltre che (rif. file: "27096-osservazioni-su-livello-operativo.pdf"):

"Nel caso di specie è del tutto evidente che una verifica di calcolo deve essere svolta considerando l'intero edificio che presenta forma plano-altimetrica regolare."

Tale verifica è però assente nella relazione di calcolo.

Si riporta un estratto della relazione di calcolo (rif. file: "27096-edificio-stalla-vitelli-relazione-di-calcolo.pdf").

"Le strutture di fondazione sono verosimilmente costituite da plinti isolati di tipo "a bicchiere" nei quali sono inseriti i pilastri, mentre risultano nastriformi sotto le pareti in muratura dei due fabbricati che insistono su una testata del fabbricato principale."

[...]

Le verifiche condotte riguarderanno il confronto tra lo stato di fatto e di progetto prevedendo la modellazione sia della stalla

prefabbricata che dei fabbricati in muratura.

[...]

Nella relazione di calcolo è assente la quantificazione del livello di sicurezza iniziale del fabbricato. Infatti viene riportato che (rif. file: "27096-edificio-stalla-vitelli-relazione-di-calcolo.pdf"):

"Dalla analisi condotta sullo stato di fatto del fabbricato non è stato possibile definire con esattezza l'azione sismica massima in grado di sopportare la struttura.

Vista l'epoca in cui è stato realizzato il fabbricato si può ritenere che questo sia in grado di resistere ai soli carichi statici, ma non alle azioni sismiche. La conformazione strutturale del fabbricato ha comunque permesso di resistere, anche se in forma molto limitata, alle azioni dinamiche indotte dal terremoto del maggio 2012.

Dalla modellazione è stata riscontrata un'elevata vulnerabilità del fabbricato alle azioni orizzontali nella direzione perpendicolare ai telai in c.a., dimostrato anche dai danni generati dagli eventi sismici occorsi sui due fabbricati in muratura posti sulla testata dello stesso per effetto del martellamento.

Pertanto dall'analisi condotta si può ritenere che il fabbricato non sia in grado di sopportare un'azione maggiore del 30% dell'azione sismica del sito."

Si ritiene che il materiale fornito non sia sufficiente per una valutazione chiara e oggettiva della tipologia di danno dichiarata.

La perizia non descrive in modo esauriente, con idonea documentazione tecnica e fotografica, l'entità del danno richiesto.

LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n. 2 (n. 2 in domanda) con le seguenti motivazioni:

- mancata dimostrazione del razionale utilizzo produttivo dello stesso alla data del sisma in rapporto alla realtà aziendale dell'impresa richiedente, requisito cardine per beneficiare della concessione dei contributi. Sorgono difficoltà nell'identificazione dell'immobile come deposito di macchinari agricoli al piano terra e di attrezzatura minuta al piano primo. Dalla documentazione fornita si evince la presenza diffusa di materiale in disuso, non compatibile con la razionale attività produttiva agricola. Inoltre il layout fornito appare discordante con la documentazione fotografica.

Inoltre, anche a seguito del sopralluogo tenutosi in data 02/03/2017, non si è avuto riscontro dell'utilizzo dichiarato: infatti dalle fotografie a seguire si rileva la presenza di materiale vario contrastante con l'attività aziendale in essere ed in particolare contrastante con la descrizione dell'immobile ad uso deposito. Ad esempio, all'interno, ora come allora, sono presenti vari capi, oltre che altro animali da cortile.

Si precisa inoltre che il nuovo progetto, seppur di miglioramento sismico, non risulta congruo con la fruibilità degli spazi interni necessari allo svolgimento delle attività produttive aziendali agricole dichiarate, infatti analizzando la tavola comparativa degli interventi si evincono delle nuove costruzioni di setti murari non compatibili con la destinazione d'uso prevista. Il layout produttivo post intervento, nonché la conformazione dell'edificio (caratterizzazione dei prospetti, dimensionamento degli ambienti, destinazioni d'uso interne, disposizione su due livelli) non consentono di riconoscerne una razionale funzionalità.

Il fabbricato, ad uso deposito, è inserito in una azienda ove sono presenti altri fabbricati a destinazione deposito attrezzi e materiali agricoli di dimensioni rilevanti rispetto alle necessità operative e di stoccaggio aziendali. Tale condizione determina una valutazione del fabbricato in sovradimensione rispetto alle razionali necessità aziendali e quindi non è considerabile come necessario alla ripresa ed alla piena funzionalità dell'attività agricola preesistente alla data del sisma (art.2 comma 1 e 2).

Pertanto non si ravvisa la necessità di detto immobile al riavvio dell'attività produttiva aziendale come previsto da art. 2 comma 1 e 2, determinante sovra compensazione rispetto ai danni subiti dall'impresa, come da comunicazione CE n. SA.35482 (2012/N).

LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n. 3 (n. 3 e n.4 in domanda) con le seguenti motivazioni:

- mancata dimostrazione del razionale utilizzo produttivo dello stesso alla data del sisma in rapporto alla realtà aziendale dell'impresa richiedente, requisito cardine per beneficiare della concessione dei contributi. Sorgono difficoltà nell'identificazione dell'immobile come deposito di attrezzatura minuta, ricambio e spogliatoio. Dalla documentazione fornita si evince la presenza diffusa di materiale in disuso, non compatibile con la razionale attività produttiva agricola. L'immobile risulta

in stato di abbandono come il materiale ivi contenuto, mentre la restante parte è adibita a pollaio, contrariamente a quanto dichiarato, cioè deposito di attrezzatura minuta. All'interno del deposito che verrà demolito per concorrere alla realizzazione del garage non si rileva la presenza di rimorchi e/o zappatrice, ma sono presenti due automobili non ad uso produttivo agricolo.

Inoltre, anche a seguito del sopralluogo tenutosi in data 02/03/2017, non si è avuto riscontro dell'utilizzo dichiarato: infatti l'immobile risulta in stato di abbandono come il materiale ivi contenuto, mentre la restante parte è adibita a pollaio, contrariamente a quanto dichiarato, cioè deposito di attrezzatura minuta.

Il progetto, seppur di miglioramento sismico, è stato valutato incongruo rispetto all'attività esercitata dall'azienda agricola. Il layout produttivo post intervento, nonché la conformazione dell'edificio (caratterizzazione dei prospetti, dimensionamento degli ambienti, destinazioni d'uso interne, disposizione su due livelli) non consentono di riconoscere una razionale funzionalità. In definitiva, il progetto mal si coniuga con le esigenze dell'agricoltura moderna.

Il fabbricato è inserito in un sito aziendale ove sono presenti altri fabbricati a destinazione deposito attrezzi e materiali agricoli di dimensioni rilevanti rispetto alle necessità operative e di stoccaggio aziendali. Tale condizione determina una valutazione del fabbricato in sovradimensione rispetto alle razionali necessità aziendali: il ripristino dell'immobile richiesto, quindi, non è considerabile come necessario alla ripresa ed alla piena funzionalità dell'attività agricola preesistente alla data del sisma (art.2 comma 1 e 2).

Pertanto non si ravvisa la necessità di detto immobile al riavvio dell'attività produttiva aziendale come previsto da art. 2 comma 1 e 2, determinante sovra compensazione rispetto ai danni subiti dall'impresa, come da comunicazione CE n. SA.35482 (2012/N).

Infine dall'esame della documentazione integrata a seguito del sopralluogo si evince che i terreni attigui all'immobile fanno parte di altra azienda.

LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n. 4 (n. 4 e n. 5 in domanda) con le seguenti motivazioni:

- mancata dimostrazione del razionale utilizzo produttivo dello stesso alla data del sisma in rapporto alla realtà aziendale dell'impresa richiedente, requisito cardine per beneficiare della concessione dei contributi. Sorgono difficoltà nell'identificazione dell'immobile come deposito di attrezzatura minuta, ricambio e spogliatoio. Dalla documentazione fornita si evince la presenza diffusa di materiale in disuso, non compatibile con la razionale attività produttiva agricola. L'immobile risulta in stato di abbandono come il materiale ivi contenuto, mentre la restante parte è adibita a pollaio, contrariamente a quanto dichiarato, cioè deposito di attrezzatura minuta. All'interno del deposito che verrà demolito per concorrere alla realizzazione del garage non si rileva la presenza di rimorchi e/o zappatrice, ma sono presenti due automobili non ad uso produttivo agricolo.

Inoltre, anche a seguito del sopralluogo tenutosi in data 02/03/2017, non si è avuto riscontro dell'utilizzo dichiarato: infatti l'immobile risulta in stato di abbandono come il materiale ivi contenuto, mentre la restante parte è adibita a pollaio, contrariamente a quanto dichiarato, cioè deposito di attrezzatura minuta.

Il nuovo progetto non risulta congruo con la destinazione produttiva agricola.

Il fabbricato è inserito in un sito aziendale ove sono presenti altri fabbricati a destinazione deposito attrezzi e materiali agricoli di dimensioni rilevanti rispetto alle necessità operative e di stoccaggio aziendali. Tale condizione determina una valutazione del fabbricato in sovradimensione rispetto alle razionali necessità aziendali: il ripristino dell'immobile richiesto, quindi, non è considerabile come necessario alla ripresa ed alla piena funzionalità dell'attività agricola preesistente alla data del sisma (art.2 comma 1 e 2).

Pertanto non si ravvisa la necessità di detto immobile al riavvio dell'attività produttiva aziendale come previsto da art. 2 comma 1 e 2, determinante sovra compensazione rispetto ai danni subiti dall'impresa, come da comunicazione CE n. SA.35482 (2012/N).

Infine dall'esame della documentazione integrata a seguito del sopralluogo si evince che i terreni attigui all'immobile fanno parte di altra azienda.

Il richiedente sugli interventi non ammessi a contributo non può ripresentare domanda conformemente a quanto previsto dall'Ord. 5/2012 art. 13 bis.